



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI I

Roma,

VALORITALIA
biologico@pec.valoritalia.it

e, p.c. Organismi di controllo
LORO SEDI

ICQRF
PREF III
SEDE

Oggetto: indicazione origine delle materie prime su prodotti biologici – articolo 24.1, lett. c) Reg. (CE) n. 834/07.

Si fa riferimento alla nota del 22 novembre 2018 n. SOC/ASTI/2018/330 con la quale codesto organismo di controllo ha chiesto alcuni chiarimenti in merito alle indicazioni in oggetto.

In particolare VALORITALIA chiede se la tolleranza del 2% degli ingredienti di origine non nazionale per poter indicare in etichetta la dizione “*Agricoltura ITALIA*” debba essere calcolato sul peso totale degli ingredienti di origine agricola oppure sul peso totale delle materie prime di origine agricola di cui il prodotto è composto.

A tal proposito, in linea con quanto previsto dal terzo comma dell’articolo 24.1 del Reg. (CE) n. 834/07, la scrivente Amministrazione ritiene che il suddetto calcolo vada effettuato in riferimento al peso totale delle materie prime di origine agricole utilizzate per realizzare il prodotto finito.

Nel caso specifico descritto da codesto organismo:

- “*spumante ottenuto da uve italiane con l’aggiunta di saccarosio di provenienza non nazionale*”,

la dizione “*Agricoltura ITALIA*” può essere riportata in etichetta qualora la percentuale in peso del saccarosio utilizzato (ingrediente) risulti $\leq 2\%$ del peso dell’uva (materia prima di origine agricola) utilizzata per ottenere il prodotto.

Il Direttore Generale
Francesco Saverio Abate
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)